



**COMUNE DI
CAMPI BISENZIO**

**REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO
DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC n. 200 del 23/12/2025



Indice

Art. 1 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	2
Art. 2 Ambito di applicazione	2
Art. 3 Attivazione del procedimento per la definizione	2
Art. 4 Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	3
Art. 5 Invito a comparire per definire l'accertamento.....	3
Art. 6 Verbale di accertamento con adesione	4
Art. 7 Perfezionamento della definizione	4
Art. 8 Effetti della definizione	5
Art. 9 Riduzione della sanzione	5
Art. 10 Decorrenza e validità	5



Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune per instaurare un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e diminuzione del contenzioso, applica nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19.6.1997 n. 218 ss.mm.ii. e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
4. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3

Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dello schema di atto o dell'avviso di accertamento, salvo quanto previsto dal comma 1 lettera a, ultimo punto del successivo articolo 4.



Art. 4

Procedimento dell' accertamento con adesione

1. Il procedimento può essere attivato su istanza del contribuente:
 - a) nei casi in cui è prevista, dall'art. 6 bis della legge n.212/2000, l'applicazione del contraddittorio preventivo:
 - entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto, in luogo della presentazione delle osservazioni/controdeduzioni;
 - entro 15 giorni dalla notifica di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al precedente punto ovvero, presentato osservazioni/controdeduzioni. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente;
 - all'esito dell'esame delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, di comune accordo tra le parti, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione;
 - b) entro 60 giorni dalla notifica di avviso di accertamento per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, ove emerga l'esistenza di materia concordabile e di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. In questa ipotesi, il termine dell'impugnazione è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione con adesione.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 5

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo dimostrata impossibilità a presentarsi nella data stabilita. In tal caso il contribuente, entro il giorno lavorativo successivo, è tenuto a presentarsi con idonea documentazione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.



Art. 6

Verbale di accertamento con adesione

1. A seguito della definizione, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare il verbale di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo.
2. Nel verbale vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
3. In caso di mancata comparizione dell'interessato o dell'esito negativo del concordato, ne viene dato atto in succinto verbale.
4. L'atto di definizione ha effetti soltanto per l'annualità oggetto di accertamento con adesione.
5. Il verbale costituisce titolo esecutivo.

Art. 7

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia previsti dai commi successivi.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Il mancato pagamento nei termini della prima rata o di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Le somme residue dovranno essere pagate in un'unica soluzione, senza essere oggetto di ulteriore rateazione.
4. La rateazione del versamento richiede il rilascio di una garanzia consistente in fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria per importi complessivi superiori a 30.000,00 euro.
5. La garanzia deve essere intestata al Comune di Campi Bisenzio. Il contribuente deve far pervenire la documentazione relativa alla garanzia presso l'Unità operativa che ha redatto l'atto di accertamento con adesione entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
6. La garanzia va prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione, e deve garantire il credito per un anno oltre la scadenza dell'ultima rata. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Ente a riscuotere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo



degli interessi dovuti. In tal caso l'ufficio preposto, con lettera motivata a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC indirizzata al domicilio digitale presente negli indici di cui agli art. 6-bis, 6 ter e 6 quater del D. Lgs. 82/2005, inviata per conoscenza anche al contribuente, richiede all'ente che ha prestato la garanzia di pagare tutto il debito residuo. L'ente in questione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscossione della garanzia, effettua il versamento dell'intera somma dovuta direttamente alla Tesoreria Comunale, indicando le generalità del contribuente per conto del quale effettua il versamento.

Art. 8

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento, dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 9

Riduzione della sanzione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione prevede la riduzione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, secondo quanto stabilito dalla lettera a) del comma 18 dell'art. 1 della L. n. 220/2010 e ss.mm.ii. con i limiti di applicabilità previsti dal comma 21 dello stesso articolo 4.

Art. 10

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2026. Dalla medesima data è abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 26/03/2009, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 27/05/2011, modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 18/04/2023
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al D. Lgs. 19.6.1997, n. 218 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della



normativa nazionale e comunitaria.

5. I richiami e le citazioni di norme si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.